

Allegato "A" alla deliberazione C.C. n. 39 del 27.07.2015

COMUNE DI BORGIO VEREZZI

Provincia di SAVONA

REGOLAMENTO

**CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE
ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI"
(ART. 12, LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241 E S.M.I)**

Cap. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, sportiva e di promozione della occupazione locale;
- a favore di soggetti in stato di bisogno, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia socio-assistenziale.

Ai sensi del D.P.R n. 118/2000 e s.m.i, tutti i contributi, le sovvenzioni ed i vantaggi economici assegnati a terzi dal Comune vengono annualmente pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale tramite l' "Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica".

Cap.2
**SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI,
RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE
DELLA OCCUPAZIONE LOCALE**

2.1. Destinatari dell'intervento

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favore lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale, nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazioni locali. I suddetti contributi e vantaggi possono essere erogati esclusivamente quando le attività di cui al presente articolo rientrino nei compiti del Comune indicati dal relativo Statuto e siano nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost., rappresentando pertanto una forma di risparmio economico per il Comune nello svolgimento delle sue funzioni.

2.2. Albo Comunale delle Associazioni di volontariato senza scopo di lucro

Ai sensi del Capo II "Associazionismo e Volontariato" dello Statuto Comunale, si costituisce l'Albo o Registro Comunale delle Associazioni di volontariato, prive di scopo di lucro, operanti sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

L'Albo o Registro è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- associazioni attive nel campo dell'assistenza sanitaria o della pubblica sicurezza;
- associazioni a scopo sociale, culturale ed artistico;
- associazioni a scopo turistico, per lo sviluppo economico del territorio;
- associazioni a scopo di difesa, conoscenza e promozione ambientale e naturalistica;
- associazioni dilettantistiche sportive od equivalenti;

In relazione all'interdisciplinarietà di alcune Associazioni attive sul territorio comunale, verrà preso in considerazione l'aspetto più rilevante delle attività svolte da ciascuna.

In particolare, per le Associazioni Dilettantistiche Sportive (A.S.D.) od equivalenti, residenti od operanti sul territorio, l'Amministrazione Comunale si riserva possibili azioni di sostegno volte a svilupparne e promuoverne le potenzialità turistiche, naturalistiche e sportive, a beneficio di residenti ed ospiti.

Ciascuna Associazione, per essere iscritta nell'Albo, dovrà trasmettere al Comune una semplice richiesta di iscrizione, accompagnata dalla seguente documentazione:

- Copia dello Statuto dell'Associazione (e successive modifiche, quando intervengano)
- Dichiarazione contenente le generalità del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo (da aggiornare in caso di variazioni);
- Eventuale documentazione relativa alla posizione fiscale dell'Associazione, e alla sua appartenenza ad Albi o elenchi provinciali/regionali/nazionali;
- Bilancio consuntivo annuale (entrate e uscite dettagliate, nelle quali compaiano gli eventuali contributi comunali concessi);
- Relazione generale annuale sulle attività programmate e svolte, con indicazione del numero di soci iscritti.

2.3. Tipologia e modalità dell'intervento

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

2.4. Interventi ordinari

Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione annuale di contributi in denaro secondo apposita convenzione deliberata dalla Giunta Comunale periodicamente, a sostegno delle attività ordinarie di alcuni particolari enti o Associazioni che svolgano precisi ed indispensabili servizi su richiesta del Comune.

La richiesta di liquidazione dei contributi ordinari sarà corredata da copia semplice dello statuto e dall'atto costitutivo dell'Ente richiedente, qualora non già agli atti del Comune, nonché dal rendiconto finanziario e delle iniziative attuate nell'anno.

In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo, venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità della Associazione richiedente.

Il Comune delibera annualmente, dopo la approvazione del Bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto dell'effettivo servizio quantitativamente e qualitativamente svolto dagli enti e/o Associazioni in argomento, con valutazione del risparmio economico derivante al Comune.

2.5 Interventi straordinari

Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro *una-tantum* a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente, nel rispetto di quanto disposto dalle disposizioni di cui all'art. 6, comma 9, del d.l. n. 78/2010 in merito al divieto di sponsorizzazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

L'assegnazione del contributo straordinario, qualora non stabilita ed accordata preventivamente dall'Amministrazione Comunale in relazione a specifici servizi richiesti all'Associazione/ente, dovrà essere richiesta per iscritto al Comune almeno due mesi prima dello svolgimento del servizio/iniziativa svolta e dovrà essere necessariamente corredata da:

- a) una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e le capacità di promozione sociale, culturale artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale (per la verifica del principio di sussidiarietà orizzontale nei confronti dei compiti propri del Comune);
- b) una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende far fronte alle stesse;
- c) la dichiarazione che i volontari e associati svolgono servizi a titolo gratuito;

La Giunta Comunale decide entro 60 giorni dalla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel Bilancio Comunale, verificando i requisiti di cui all'art. 2.1 e determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

La liquidazione del contributo avverrà previa trasmissione di richiesta formale corredata da idoneo rendiconto.

In caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e l'entità dello stesso tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in termini di:

- capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e/o allargata;
- costi previsti, sostenuti dall'Associazione/Ente;
- entità del risparmio logistico ed economico rappresentato dall'attività svolta dall'Ente/Associazione in sostituzione o in collaborazione col Comune stesso.

2.6 Utilizzo di immobili, strutture o beni comunali

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività culturale, ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori, e come tale inserito annualmente nell'Albo dei Beneficiari pubblicato sul sito internet istituzionale.

Per le modalità del suddetto utilizzo, si rimanda al Regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale.

2.7 Concessione del Patrocinio Comunale

Il patrocinio comunale viene concesso tramite deliberazione della Giunta Comunale ad iniziative, eventi e manifestazioni che ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale rivestano una certa rilevanza dal punto di vista sociale, ricreativo, culturale, artistico, scientifico.

Il patrocinio comunale è gratuito ed in se stesso non implica la concessione di alcun contributo o beneficio economico per l'Ente patrocinato. Poiché però in alcuni casi lo stesso è collegato ad una serie di possibili agevolazioni (esenzione pagamento C.O.S.A.P., riduzione o esenzione imposta sulla pubblicità per affissioni, ecc.), il patrocinio non potrà essere concesso qualora l'evento/manifestazione in oggetto sia direttamente o indirettamente a scopo di lucro.

In caso di manifestazione a pagamento, qualora il ricavato sia comunque destinato a opere di beneficenza o al sostegno delle attività di una Associazione senza scopo di lucro, non verrà considerato lo scopo di lucro.

Il Patrocinio potrà altresì essere riconosciuto a favore di Associazioni, residenti od operanti sul territorio, anche in presenza di eventuali servizi resi a pagamento, qualora l'entità del possibile lucro (da reinvestire nelle attività stesse) sia ad insindacabile giudizio della Giunta ampiamente superata dal valore promozionale e turistico delle iniziative proposte.

Il patrocinio dovrà in ogni caso essere richiesto al competente ufficio almeno 15 giorni prima dell'evento, tramite apposita modulistica predisposta dal Comune.

Al fine di semplificare il relativo iter burocratico, la Giunta Comunale adotta annualmente una delibera generale per l'attribuzione del Patrocinio nei confronti di iniziative sociali, culturali, turistiche, ricreative tradizionali, o ricorrenti annualmente, con particolare riferimento a quelle organizzate dalle Associazioni presenti nell'Albo di cui al punto 2.2 o gestite a scopo benefico da Associazioni riconosciute a livello regionale, nazionale e sovranazionale. Tale deliberazione sarà successivamente ratificata dal Consiglio Comunale in occasione della prima seduta utile.

Nei casi previsti dalla suddetta deliberazione, qualora la concessione non implichi particolari discrezionalità legate a progetti complessi che comportino la collaborazione economica o logistica da parte del Comune, il Patrocinio comunale potrà essere concesso in via semplificata con decreto del Responsabile dell'Area Comunale competente per materia, fermi restando i criteri generali fissati dal precedente capoverso.

Resta inteso che laddove il Patrocinio sia collegato alla concessione di un contributo o a particolari oneri organizzativi da parte del Comune, lo stesso verrà invece sempre singolarmente concesso con adeguata motivazione dalla Giunta Comunale.